

TI_GERICHTE 80.2021.83 vom 17. März 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-03-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2021.83

FR: TI_GERICHTE 80.2021.83 du 17 mars 2021

IT: TI_GERICHTE 80.2021.83 del 17 marzo 2021

Regeste

Reddito della sostanza mobiliare: distinzione fra interessi pro rata temporis e interessi interinali, onere della prova

Erwägungen

E. 20

capoverso 1 lettera a LIFD. Essi costituiscono una parte del prezzo pagato dall'acquirente al venditore dell'obbligazione. Per interessi pro-rata s'intendono gli interessi non ancora scaduti che sono maturati durante il periodo che separa la scadenza dell'ultima cedola dalla vendita della relativa obbligazione." (p. 7, capitolo 3.1, secondo paragrafo). Allega nuovamente l'estratto conto della banca _____) ed il conto economico della Fondazione _____ relativi al periodo fiscale 2017 e già inviati all'UT di Locarno via e-mail. Produce inoltre una tabella esplicativa che concerne il conteggio degli interessi pro-rata e sottolinea di aver già indicato " alla persona incaricata presso l'ufficio di tassazione di Locarno anche la chiave di lettura per l'estrapolazione dei dati di riferimento, vale a dire gli interessi pro-rata, dai documenti citati ". F. Nel suo scritto dell'11 giugno 2021, l'UT ha rinunciato a presentare ulteriori osservazioni, limitandosi a sottolineare che " la documentazione presentata in fase di reclamo (deposito _____ riferita alla _____ con relativa tabella excell) non è assolutamente chiara ". Lo scritto dell'autorità fiscale è stato trasmesso per conoscenza alla società rappresentante della contribuente, la quale non ha presentato alcuna replica. Diritto 1. Il presente ricorso verte sull'imponibilità di una parte degli interessi, risultanti dal conto economico della Fondazione _____, che secondo la ricorrente costituirebbero interessi pro rata derivanti dalle obbligazioni (Marchzinsen Obligationen), come tali esenti dall'imposta sul reddito. Questi sono stati invece inclusi nel reddito da titoli e capitali dall'autorità fiscale, nella decisione del 17.03.2021. L'insorgente ritiene di aver trasmesso all'autorità fiscale documentazione esaustiva per poter qualificare i suddetti interessi quali interessi pro rata. Di parere opposto è l'UT, secondo cui la documentazione prodotta non consentirebbe di qualificare i redditi in questione quali interessi pro rata esenti da imposta. 2. 2.1. Secondo l'art. 15 cpv. 1 LT, sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall'art. 7 cpv. 1 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID). Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all'art. 16 cpv. 1 LIFD di uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell'imposizione del reddito netto globale ("Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung"). L'art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l'art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall'imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 =

RDAF 1999 II 385 consid. 4a). Un'ulteriore eccezione è rappresentata dagli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata (art. 16 cpv. 3 LIFD). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, trattandosi di un'eccezione contraria al sistema, deve essere applicata in modo restrittivo (sentenza 2C_902/2013 e 2C_903/2013 dell'11 luglio 2014 consid. 4.2). Ne consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente deve essere assoggettato all'imposta.

2.2. Secondo gli articoli 20 cpv. 1 lett. a prima frase LIFD e 19 cpv. 1 lett. a prima frase LT sono imponibili quali redditi da sostanza mobiliare gli interessi su averi. Per gli articoli 20 cpv. 1 lett. b LIFD e 19 cpv. 1 lett. b LT, inoltre, è imponibile anche il reddito proveniente dall'alienazione o dal rimborso di obbligazioni preponderantemente a interesse unico (obbligazioni a interesse globale, obbligazioni a cedola zero) versati al portatore. Gli interessi costituiscono il compenso per la messa a disposizione del capitale. Si definiscono invece interessi pro rata («Marchzinsen», «intérêts courus») i crediti per interessi che sono già maturati ma che non sono ancora scaduti. Gli interessi pro rata vengono versati dall'acquirente del titolo quando un titolo che frutta interessi viene alienato. Non si tratta di interessi in senso tecnico, poiché il credito per interessi al momento della cessione del titolo non è ancora scaduto e inoltre la remunerazione non viene versata dal debitore dell'obbligazione bensì dall'acquirente del titolo. Gli interessi pro rata rappresentano pertanto una componente dell'importo complessivo, che viene qualificato prezzo di acquisto in occasione della vendita del titolo (sentenza del TF 2C_743/2019 del 20 aprile 2020 consid. 4.2 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

2.3. Il trattamento fiscale degli interessi pro rata diverge a dipendenza del fatto che siano state vendute obbligazioni preponderantemente a interesse unico (art. 20 cpv. 1 lett. b LIFD) o meno (art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD). Gli interessi pro rata che vengono conseguiti con l'alienazione o con il rimborso di obbligazioni preponderantemente a interesse unico sono imponibili quali reddito della sostanza secondo l'art. 20 cpv. 1 lett. b LIFD). Dal fatto che la legge prevede espressamente l'imposizione in questo caso si deduce a contrario che gli interessi pro rata non sono invece imponibili nel caso delle obbligazioni non preponderantemente a interesse unico, sebbene in sé il fatto che l'art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD sia una norma soggetta ad interpretazione economica non escluderebbe un'imposizione di questi redditi. Per il venditore di un'obbligazione non preponderantemente a interesse unico o di un'obbligazione che frutta interessi periodici il conseguimento di interessi pro rata non costituisce pertanto un reddito imponibile bensì un utile in capitale nell'ambito della sostanza privata, esente dall'imposta secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD. Si tratta di una scelta fatta dal legislatore per ragioni di semplificazione, che non si fonda su ragioni economiche ma solo su esigenze legate alla tecnica della riscossione delle imposte (sentenza del TF 2C_743/2019 del 20 aprile 2020 consid. 5 con riferimento alla sentenza 2C_1145/2014 del 1° ottobre 2015 consid. 2.4 e 2.5).

3. 3.1. Nel caso in esame, la ricorrente sostiene che la documentazione presentata in fase di reclamo, poi integrata dopo la decisione su reclamo, sia sufficiente a dimostrare l'esistenza di interessi pro rata esenti da tassazione. L'importo di fr. 107'748.- dovrebbe pertanto essere dedotto dall'importo del reddito da titoli e capitali della sostanza mobiliare indicato dall'UT nella decisione impugnata, che corrisponde a fr. 309'559.-. L'autorità di tassazione sostiene per contro che la documentazione prodotta non basti a giustificare l'esenzione dell'importo litigioso.

3.2. La ricorrente ha prodotto il bilancio e il conto economico della _____ e un estratto conto della Banca _____. Dal conto economico relativo al 2017 si evince che la fondazione ha conseguito redditi da titoli per complessivi CHF 1'100'391.-, composti da interessi da obbligazioni, interessi pro rata da obbligazioni («Marchzinsen»), dividendi

da azioni e utili provenienti dalla vendita di titoli. In particolare, gli interessi da obbligazioni ammontano a fr. 157'000.-, mentre gli interessi pro rata a fr. 107'748.-. Dall'estratto conto della banca lussemburghese risulta che per numerose obbligazioni detenute dalla fondazione sono stati accreditati interessi maturati ma non ancora scaduti ("abgegrenzte Zinsen"). Questi ultimi sarebbero gli interessi pro rata che sono stati ripresi nel conto economico della fondazione come "Marchzinsen". Si tratta pertanto di stabilire se i menzionati "abgegrenzte Zinsen" siano effettivamente qualificabili come interessi pro rata ("Marchzinsen") secondo il diritto tributario svizzero.

3.3. Deve dapprima essere rilevato che i citati interessi pro rata devono essere tenuti distinti dagli interessi interinali ("Bruchzinsen"; "intérêts intérimaires"). Questi ultimi sono prestazioni che il debitore (e non l'acquirente, come nel caso degli interessi pro rata) fa al creditore prima della scadenza ordinaria a saldo degli interessi maturati. Perlopiù vengono versati al termine del rapporto contrattuale, p. es. all'estinzione di un conto risparmio o alla restituzione di un'obbligazione di cassa. (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3 a ediz., Zurigo 2016, n. 28 ad art. 20 LIFD, p. 352; Reich/Weidmann, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3 a ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 20 LIFD, p. 399; Locher, Kommentar DBG, vol. I, 2 a ediz., Basilea 2019, n. 24 ad art. 20 LIFD, p. 570; Noël, in Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2 a ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 20 LIFD, p. 410). Gli interessi interinali sono imponibili quali redditi della sostanza, a meno che il riscatto dei titoli da parte del debitore non avvenga tramite la borsa (al corso di borsa), nel qual caso si tratta di un contratto di compravendita e pertanto gli interessi vengono qualificati pro rata e non interinali. La differenza di trattamento va ricercata anche in questo caso in esigenze legate alla tecnica di riscossione, in quanto, se la società procede al riacquisto dei titoli tramite la borsa, l'altro contraente rimane anonimo e pertanto la società non può traslare l'imposta preventiva sulla quota di interessi al venditore (Duss/Helbing/Duss, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum VStG, 2 a ediz., Basilea 2012, n. 99 ad art. 4 LIP, p. 126). Gli interessi interinali versati in occasione del rimborso anticipato di obbligazioni quotate in borsa sono pertanto assimilati a interessi pro rata e esentati dall'imposta sul reddito (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 28 ad art. 20 LIFD, p. 352; Reich/Weidmann, op. cit., n. 15 ad art. 20 LIFD, p. 399; Noël, op. cit., n. 15 ad art. 20 LIFD, p. 410).

3.4. Perché degli interessi possano essere esentati dall'imposta sul reddito occorre pertanto che siano qualificati interessi pro rata o tutt'al più interessi interinali; in quest'ultimo caso tuttavia devono riferirsi a obbligazioni che vengono riscattate dal debitore tramite la borsa. Tornando al caso in esame, dalla documentazione prodotta non si evince se e quali obbligazioni siano state vendute o riscattate dai debitori prima della loro scadenza. L'estratto conto della banca lussemburghese indica l'ammontare degli interessi maturati ("abgegrenzte Zinsen"), senza tuttavia illustrare come siano stati calcolati. Non è pertanto possibile affermare che il termine "abgegrenzte Zinsen", impiegato dalla banca, si riferisca a interessi che nel diritto tributario svizzero sarebbero qualificati come interessi pro rata ("Marchzinsen") o come interessi interinali ("Bruchzinsen").

3.5. Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall'art. 8 CC, nella procedura fiscale l'onere della prova è ripartito nel senso che l'autorità fiscale è tenuta a dimostrare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano l'onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Nella fattispecie, la contribuente chiede l'esenzione degli interessi, qualificati

“abgegrenzte Zinsen” nell’estratto conto bancario. Trattandosi di un fatto che concorre ad escludere o ridurre il suo debito verso l’erario, l’onere della prova è a carico della ricorrente. La documentazione trasmessa all’UT non appare tuttavia esaustiva per dirimere le questioni relative alla qualifica degli interessi derivanti dalle obbligazioni della _____, depositate presso la _____. in _____. In particolare, dai dati che emergono dall’estratto conto al 31.12.2017 non si possono stabilire le eventuali date di acquisto o vendita di questi titoli di credito. L’Ufficio di tassazione ha chiesto alla rappresentante dell’insorgente di produrre documentazione bancaria più completa. In mancanza di un’attestazione fiscale, sarebbe stato auspicabile l’invio di un estratto dei movimenti bancari relativi alle obbligazioni, con l’indicazione delle singole transazioni. La contribuente avrebbe inoltre potuto richiedere alla banca un calcolo dettagliato dei controversi interessi, in modo che fosse possibile procedere alla loro qualifica. In mancanza di ulteriore documentazione, l’UT ha legittimamente ritenuto che tutti gli interessi risultanti dall’estratto conto della banca lussemburghese rientrassero fra i redditi della sostanza imponibili. 4. Di conseguenza, il ricorso è respinto e la decisione di tassazione IC/IFD 2017 dopo reclamo notificata il 17 marzo 2021 è confermata. La tassa di giustizia e le spese processuali sono accollate alla contribuente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di _____ fr. 3’000.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di _____ fr. 3’100.– sono a carico della ricorrente. 3. Contro il presen _____ Copia per conoscenza: - municipio di _____ per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.